

# COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA.

*Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10 giugno 2004*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

ESTREMI DI APPROVAZIONE:

Approvato dal Consiglio Comunale con  
deliberazione n. 22 del 10 giugno 2004

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14.06.2004 al 29.06.2004

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 13.07.2004 al 28.07.2004

F.TO IL SINDACO  
ELIO CHIROLI

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
FALCONE DR. ROBERTO

## INDICE

Articolo		Pagina
1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO	3
2	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
3	TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO	3
4	MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
5	AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
6	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	5
7	CONTENUTI DEL BANDO	5
8	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	6
9	COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	7
10	ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	7
11	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
12	TITOLI DI PREFERENZA	8
13	ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	8
14	INIZIO DEL SERVIZIO	9
15	TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE	9
16	COMPORTEMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO	10
17	INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	10
18	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	10
19	IDONEITA' DEI MEZZI	11
20	TARIFFE	11
21	TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI	11
22	FORZA PUBBLICA	11
23	VIGILANZA	12
24	DIFFIDA	12
25	SANZIONI	12
26	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
27	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	13

## **ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 di seguito denominato servizio di N.C.C..

Tale servizio, oltre che dalla legge sopra citata è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) legge della Regione Lombardia 15.04.1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) artt. 19 e 85 del D.P.R. 24.07.1978, N. 616;
- c) D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
- d) D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- e) D.M. 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
- f) art.8, lettera g), della legge 05.02.1992, n. 104;
- g) ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

## **ART. 3 TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO**

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio di N.C.C. è quello descritto dall'art.54, lettera a) e b) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (a- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b- autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiamenti con più di nove posti compreso quello del conducente.)

Le autovetture devono essere:

- a) di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;

- b) la carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso ed i relativi cristalli devono essere apribili, il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
- c) omologate per massimo nove passeggeri compreso il conducente.

Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con il nome del Comune ed il numero progressivo.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

#### **ART. 4 MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 21/92 e dagli articoli 9, 10 e 11 della legge della regione Lombardia n. 20/95.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, fino ad un massimo di due, per l'esercizio del servizio di N.C.C..

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 21/92 e dall'art. 9 della legge della Regione Lombardia n. 20/95.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

## **ART. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

## **ART. 6 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici entro 180 giorni dal momento che si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paesi della CEE.

## **ART. 7 CONTENUTI DEL BANDO**

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione per le valutazioni delle domande presentate.

## ART. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente), come prevista dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La commissione è composta da:

- Sindaco con funzioni di Presidente, o suo delegato;
- due esponenti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, da queste designati;
- un rappresentante delle Associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale, da queste designato anche congiuntamente;
- il Responsabile del Servizio competente;
- il Comandante della Polizia Locale.

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il Sindaco invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro trenta giorni, scaduto tale termine, provvede autonomamente.

La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale inquadrato nella categoria non inferiore alla "C", nominato dal Sindaco.

La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento;
- b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- c) esprime pareri in materia e su istanza degli organi comunali.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.

La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente:

Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

## **ART. 9**

### **COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il Segretario Generale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C..

La Commissione di concorso è composta:

- dal Segretario Generale, che la presiede;
- dal Comandante della Polizia Locale;
- dal Responsabile del settore LL.PP.

Essa è convocata dal Presidente rispettando i termini di cui alla lettera d) del precedente art. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla cat. "C", designato dal Segretario Generale.

## **ART. 10**

### **ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO**

La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale; quindi valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al successivo art. 11.

La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio N.C.C., sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 12. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio.

La graduatoria ha validità 1 anno dalla data della sua approvazione.

I posti che si rendano vacanti, nel corso dell'anno di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la stessa graduatoria fino al suo esaurimento.

## **ART. 11**

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:

- generalità del richiedente;
- luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
- codice fiscale;
- insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 13;
- iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e autorizzazione da almeno 5 anni;
- impegno, in caso di assegnazione a conseguire gli ulteriori requisiti di cui all'art. 13, condizione necessaria per il rilascio della licenza o autorizzazione;
- possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali.

Alla domanda va allegata, pena la sua irricevibilità, la seguente documentazione:

- idonea documentazione in originale, copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 12, se prevista.

## **ART. 12 TITOLI DI PREFERENZA**

Nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) aver svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 3 anni, oppure aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di titolare, di collaboratore familiare - dipendente o socio in un'impresa di noleggio per analogo periodo;
- b) aver svolto l'attività per un periodo di almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni;
- c) aver svolto il servizio per un periodo inferiore ai 6 mesi negli ultimi 3 anni;
- d) l'essere iscritto nelle liste di collocamento;
- e) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

## **ART. 13 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il servizio competente, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria ha una validità di anni uno dalla sua approvazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A., o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- 5) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;



- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima di data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni vigenti.

#### **ART. 14**

### **INIZIO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

#### **ART. 15**

### **TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al servizio comunale competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "*mortis causa*", ai sensi del secondo comma dell'art.9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La medesima regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere trasferita ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi previsti dall'art.9 della legge n. 21/92 o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tale fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi ed i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

## **ART. 16 \* COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- 1) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- 2) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- 3) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- 4) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ART. 17 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **ART. 18 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

## **ART. 19 IDONEITÀ DEI MEZZI**

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione), la commissione di cui all'art.8, determina le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio di N.C.C., disponendo direttamente o per il tramite della Polizia locale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27.

Con apposito verbale la Polizia Locale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui al comma primo del presente articolo.

Sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

## **ART. 20 TARIFFE**

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, dal Comune sentito il parere della commissione di cui all'art.8 del presente regolamento ed adeguate ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

## **ART. 21 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

## **ART. 22 FORZA PUBBLICA**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

### **ART. 23 VIGILANZA**

La Commissione comunale di cui all'art. 8, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo degli interessati, assume le proprie determinazioni e formula le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

### **ART. 24 DIFFIDA**

Il Dirigente del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento previste dall'art. 20 del presente regolamento;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

### **ART. 25 SANZIONI**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente;
- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 16 e del 3° comma dell'art. 18;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 18 e dell'art. 20.

La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Gli aggiornamenti degli importi delle sanzioni del presente articolo sono determinati dalla Giunta Comunale.

## **ART. 26 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del servizio sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.26 del presente regolamento;
- e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

## **ART. 27 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Dirigente del servizio, sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 15;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

**ART. 28**  
**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Dirigente del servizio, sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**ART. 29**  
**IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

**ART. 30**  
**ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

**ART. 31**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento, dopo l'esecutività dal provvedimento di adozione, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.